

Codice A1817A

D.D. 12 dicembre 2018, n. 4066

Nulla osta ai soli fini idraulici per rinnovo concessione inerente area a terra e acqua sul Lago Maggiore in Comune di Arona aree censite al N.C.T. mapp.li 362, 363, 364, 365, 367, 368 e 394 del Fg.29 e in Comune di Dormelletto aree censite al N.C.T. mapp.li 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606e 607 del Fg. 1 oltre ad area a lago inerenti due moli frangiflutti.Richiedente:Ditta Motonautica Verbano di Crespi G.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Ditta Motonautica Verbano di Crespi Gianfranco possa essere rilasciata l'autorizzazione per il rinnovo di concessione demaniale inerente area a terra e in acqua sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) interessanti le aree censite al N.C.T. mapp.li 362, 363, 364, 365, 367, 368 e 394 del Fg. 29 e in Comune di Dormelletto (NO) interessanti le aree censite al N.C.T. mapp.li 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 e 607 del Fg. 1 oltre ad area a lago inerenti due moli frangiflutti.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere verificate le stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;
- 3) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
- 4) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 5) il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- 6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geol. Ing. Mauro SPANO'

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni